

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DATORIALE

"PRIMA IMPRESA"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

- 1 È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione Datoriale denominata "Prima Impresa".
- 2 L'Associazione ha sede in Torino, Via Ippolito Nievo 25.
- 3 Il Consiglio Direttivo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, delegazioni e uffici in Italia e all'estero in ragione della migliore gestione dell'Associazione Prima Impresa.



Art. 2 - Scopi e Finalità

- 1 L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge la propria attività per la tutela degli interessi economici, professionali e morali dei propri associati, rappresentando e promuovendo lo sviluppo delle imprese e del lavoro autonomo.
- 2 In particolare, l'Associazione si propone di:
 - a) Rappresentare gli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali.
 - b) Stipulare contratti e accordi collettivi di lavoro promuovendone l'applicazione.
 - c) Fornire agli associati servizi di assistenza, consulenza e formazione in ogni ambito, nessuno escluso, compresi ambito fiscale, legale, tecnico, gestionale e finanziario.
 - d) Promuovere studi, ricerche e dibattiti sulle tematiche economiche e sociali di interesse per la categoria.
 - e) Organizzare eventi, fiere e manifestazioni per promuovere le attività degli Associati.
 - f) Svolgere ogni altra attività che sia tesa al miglior funzionamento della vita associativa degli Iscritti.

Art. 3 - Conformità alla Normativa Fiscale

- 1 L'Associazione opera nel rispetto dei principi democratici e dell'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sue successive modifiche.
- 2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dal Congresso Nazionale con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - Categorie di Associati

- 
- 1 Possono essere associati all'Associazione gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano un'attività economica imprenditoriale e condividono gli scopi dell'Associazione.
 - 2 Gli Associati si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari quotizzanti: coloro che, in regola con il versamento della quota associativa annuale, partecipano a pieno titolo alla vita associativa, hanno diritto di voto in Congresso e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.
 - b) Soci Ordinari non quotizzanti: coloro che, non in regola con il versamento della quota associativa annuale, rimangono associati e partecipano alla vita associativa, non hanno diritto di voto in Congresso e non possono essere eletti a cariche sociali.
 - c) Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari meriti nel campo economico, sociale o culturale. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto né sono tenuti al versamento della quota.
 - d) Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione con contributi economici volontari o con volontariato operativo a beneficio dell'Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto né sono tenuti al versamento della quota.

Art. 6 - Ammissione degli Associati

- 1 L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo ed all'impegno del versamento della quota associativa spettante.
- 2 Il Consiglio Direttivo delibera sulle nuove ammissioni con decisione insindacabile. L'ammissione decorre dal versamento della quota associativa annuale. Il rigetto sarà motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di decisione.
- 3 In caso di aumento del numero degli associati superiore al 30% in un periodo di dodici mesi, il Consiglio Direttivo può sospendere temporaneamente le nuove ammissioni per un periodo massimo di sei mesi, al fine di verificare la compatibilità delle nuove adesioni con gli scopi associativi.

Art. 7 - Diritti e Doveri degli Associati

- 1 Gli Associati Ordinari quotizzanti hanno il diritto di:
 - a) Partecipare al Congresso Nazionale con diritto di voto.



- b) Essere eletti alle cariche sociali.
- c) Fruire dei servizi e delle prestazioni fornite dall'Associazione.
- 2 I nuovi associati acquisiscono il diritto di voto in Congresso e l'eleggibilità alle cariche sociali decorsi dodici mesi dalla data di ammissione. Tale periodo non si applica ai Soci Fondatori e ai soci ammessi nei primi tre anni di vita dell'Associazione.
- 3 Tutti gli associati hanno il dovere di:
 - a) Osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali.
 - b) Versare la quota associativa annuale se quotizzanti.
 - c) Collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per:

- a) Dimissioni: da comunicarsi per iscritto a mezzo PEC al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi dalla data naturale di scadenza annuale.
- b) Esclusione: per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti o per atti contrari agli interessi e al prestigio dell'Associazione, o per comportamenti morali giudicati non conformi allo spirito dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri.

L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 9 - Quote Associative

La misura della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo periodicamente.

La quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - Il Congresso Nazionale

- 1 Il Congresso Nazionale è l'organo Sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti gli Associati Ordinari in regola con il versamento delle quote associative.



- 
- 2 Il Congresso è convocato in via ordinaria dal Presidente ogni cinque anni e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo degli associati ordinari quotizzanti con anzianità associativa di almeno due anni. È convocato annualmente un Congresso Straordinario, ai soli fini dell'approvazione del Bilancio Annuale Consuntivo e Preventivo per l'anno seguente.
 - 3 La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da inviarsi ad ogni associato almeno 30 giorni prima per il Congresso ordinario e 15 giorni prima per quello straordinario.
 - 4 Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati ordinari quotizzanti aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, fatti salvi i quorum qualificati previsti dal presente Statuto.
 - 5 Ogni associato ordinari quotizzante ha diritto ad un (1) voto. È ammessa la delega ad un altro associato. Nessun delegato può esprimere più di due voti salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo per casi particolari.
 - 6 Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste per specifiche materie.

Art. 12 - Competenze del Congresso Nazionale

Spetta al Congresso Nazionale:

- a) Eleggere direttamente, con voto palese, il Presidente dell'Associazione.
- b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
- c) Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) Approvare le linee programmatiche e di indirizzo generale dell'Associazione.
- e) Deliberare sulle modifiche dello Statuto con i quorum qualificati previsti.
- f) Deliberare sulla revoca del Presidente e sullo scioglimento dell'Associazione con i quorum qualificati previsti.
- g) Deliberare su ogni altro argomento posto al suo ordine del giorno
- h) Approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo nel solo Congresso Nazionale Straordinario.

Art. 13 - Il Presidente

- 1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne dirige la politica generale. È eletto direttamente dal Congresso Nazionale.
- 2 La durata della carica è di cinque anni e il Presidente è rieleggibile.
- 3 Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Congresso Nazionale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.



- 4 In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, si procederà a nuove elezioni da parte del Congresso Nazionale da convocarsi entro 90 giorni.

Art. 14 – Decadenza e Revoca del Presidente

- 1 Il Presidente decade dalla carica esclusivamente per:
 - a) Dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo.
 - b) Decesso o impedimento permanente.
 - c) Revoca da parte del Congresso Nazionale Straordinario.
- 2 La revoca del Presidente può essere deliberata solo da un Congresso Nazionale Straordinario, appositamente convocato su richiesta di almeno un terzo degli associati ordinari quotizzanti con anzianità associativa di almeno due anni. La deliberazione è valida se approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti, in un'assemblea cui partecipino almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.



Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di 7 a un massimo di 9 membri, eletti dal Congresso Nazionale, oltre al Presidente che ne è membro di diritto e lo presiede.
- 2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 3 Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 4 Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5 Il Consiglio Direttivo:
 - a) Attua le direttive del Congresso Nazionale.
 - b) Nomina e revoca, su proposta vincolante del Presidente, i membri della Giunta Esecutiva, tra cui il Vice Presidente e il Vice Presidente Amministrativo.
 - c) Delibera sull'ammissione degli Associati a maggioranza semplice e sull'esclusione degli Associati a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri.
 - d) Stabilisce la misura delle quote associative.
 - e) Predispone i bilanci da sottoporre al Congresso.
 - f) Delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati alla competenza del Congresso.

Art. 16 - La Giunta Esecutiva

- 1 La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composta dal Presidente, che la presiede, e da un minimo di due a un massimo di quattro membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

- 2 I membri della Giunta sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta vincolante del Presidente, durano in carica cinque anni e decadono con la cessazione della carica di consigliere.
- 3 La Giunta Esecutiva provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione, dando attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e del Congresso.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

- 1 Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna. È composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi sono nominati dal Presidente tra personalità esterne di riconosciuta competenza; un membro effettivo e i due supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale.
- 2 I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 3 Il Collegio ha il compito di:
 - a) Dirimere le controversie tra associati e tra questi e gli organi sociali.
 - b) Esprimere parere vincolante preventivo sull'esclusione degli associati.
 - c) Vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti.
 - d) Esprimere parere vincolante sulle proposte di modifica dello Statuto che riguardino la governance dell'Associazione e le modalità di elezione e revoca degli organi.



Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.
- 2 I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 3 Il Collegio verifica la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione sui bilanci e la presenta al Congresso Nazionale.

Art. 19 – Modalità di Svolgimento Riunioni

Considerato il desiderio di rendere l'associazione il più possibile Sostenibile dal punto di vista ambientale, si prevede che le riunioni dei seguenti Organi possono essere svolte in Video-Conferenza Sincrona, su proposta del Presidente. Tale strumento faciliterà la possibilità di riunioni senza necessariamente prevedere lo spostamento fisico dei componenti. Gli Organi che sono riuniti in questa modalità sono i seguenti:

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) La Giunta Esecutiva;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Gli altri organi saranno convocati con le modalità anche in presenza per favorire il rapporto di conoscenza tra gli iscritti quotizzanti.

Le convocazioni delle varie riunioni saranno effettuate personalmente a mezzo posta elettronica certificata e le convocazioni dell'Congresso Nazionale saranno pubblicate

sul sito internet dell'associazione con congruo anticipo così come previsto dal presente Statuto.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Quote associative e contributi degli associati.
- b) Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- c) Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati.
- d) Proventi delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 21 - Esercizio Finanziario e Bilancio

- 1 L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
- 2 Per ogni esercizio, la Giunta Esecutiva predispone un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che dovranno essere approvati prima dal Consiglio Direttivo e poi dal Congresso Nazionale in Convocazione Straordinaria. Tale Congresso Nazionale prevede un Ordine del Giorno a punto unico, dedicato alla approvazione del bilancio consuntivo e al bilancio preventivo dell'associazione, che si apre e si chiude con una relazione iniziale del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e una conclusione del Presidente dell'Associazione.
- 3 Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 22 - Divieto di Distribuzione Utili

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in conformità all'art. 148, comma 8, lett. a) del TUIR.

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Art. 23 - Modifiche dello Statuto

- 1 Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale Straordinario.
- 2 Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o da almeno un quinto degli associati. Le proposte devono essere depositate presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data del Congresso Straordinario, o 60 giorni prima per il Congresso Ordinario.
- 3 Per le modifiche che non riguardano gli articoli relativi alla governance (Titolo III), è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, in un'assemblea cui partecipi almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.



- 4 Per le modifiche agli articoli del Titolo III (Organi Sociali) e alle disposizioni sulla tutela del Presidente e sui quorum, è richiesto il parere vincolante del Collegio dei Probiviri e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti, in un'assemblea cui partecipino almeno i due terzi degli associati aventi diritto. Tali articoli non possono essere modificati nei dodici mesi successivi alla loro ultima modifica.

Art. 24 - Scioglimento e Liquidazione

- 1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale Straordinario con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea cui partecipino almeno i due terzi degli associati aventi diritto.
- 2 In caso di scioglimento, il Congresso nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
- 3 Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in conformità all'art. 148, comma 8, lett. b) del TUIR.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.
- 2 Il Foro per ogni controversia riguardante ad ogni titolo l'associazione è quello di Torino.

Art. 26 - Entrata in Vigore e Disposizioni Transitorie

- 1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione e sarà avallato da parte del Congresso Generale alla prima convocazione utile.
- 2 Disposizione transitoria sul mandato del Presidente: In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, e al fine di garantire stabilità di governance nella fase di rilancio e consolidamento dell'Associazione, il Presidente in carica alla data di approvazione del presente Statuto, Dott. Urbano Tozzi, è confermato nella carica per un mandato di cinque anni decorrente dalla data di approvazione del presente Statuto, rinnovabile per un ulteriore mandato quinquennale. Al termine del secondo mandato, si applicheranno le disposizioni ordinarie con possibilità di rielezione senza limiti.

21 APR. 2026



Registrato a Agenzia delle Entrate
21 APR. 2026 Ufficio di Torino 4
N. 185
Serie 3 - versati € 100,00
€ Duecento
IL DELEGATO

Il funzionario
GIUSEPPE MONTELEPR.